

“CAPTIS MENTIBUS”  
(LIV. 8.18)  
ALLE ORIGINI DELLA REPRESSIONE CRIMINALE SENATORIA

Mariateresa Amabile\*

SOMMARIO: 1. – *Medicamenta salubria*; 2. – Senato, crimine e follia; 3. – *Captis mentibus*.

### 1. – *Medicamenta salubria*

Il noto passo dei *Ab urbe condita libri* di Tito Livio, 8. 18<sup>1</sup> (a tale episodio fanno un breve riferimento anche Val. Max. 2.5.3<sup>2</sup> e Oros. 3.10<sup>3</sup>) suscita interessanti interrogativi che possono riguardare direttamente lo storico del diritto. Livio racconta di un episodio, accaduto durante il consolato di Marco Claudio Marcello e Caio Valerio, durante il quale si verificò un fatto mai prima accaduto: a seguito della diffusione di una grave epidemia, che aveva causato la morte di numerosi *primores urbis*, un’ancella si era recata *sua sponte* a colloquio con l’edile curule Quinto Fabio Massimo, al quale aveva riferito, dietro promessa della propria impunità, che il morbo letale sarebbe stato volutamente causato da alcune matrone, attraverso la fabbricazione e la diffusione di pozioni velenose.

Condotte dunque le guardie nel covo delle donne, queste ultime, una ventina, tra le quali spiccavano le due patrizie Cornelia e Sergia, accusate pubblicamente dalla liberta, si dichiararono innocenti e affermarono di star fabbricando null’altro che dei *medicamenta salubria*, dunque, forse, dei farmaci, o comunque delle pozioni benefiche, forse proprio utili a curare l’epidemia in corso.

---

\*Assegnista di ricerca di diritto romano presso l’Università di Salerno.

<sup>1</sup> Liv. 8. 18: *Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus. Flaccum Potitumque varie in annalibus cognomen consulis invenio; ceterum in eo parvi refert quid veri sit. Illud pervelim nec omnes auctores sunt proditum falso esse venenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit; sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est. Cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensusque ordinis fides indicis data. Tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere et, si sequi extemplo velint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt; quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto [in conspectu omnium] medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt. Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae; neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis visa; itaque memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clavum ab dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem clavi figendi causa creari placuit. Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, qui fixo clavo magistratu se abdicaverunt.*

<sup>2</sup> *Veneficii quaestio et moribus et legibus Romanis ignota conplurium matronarum patefacto scelere orta est. quae, cum viros suos clandestinis insidiis veneno perimerent, unius ancillae indicio protractae, pars capitali iudicio damnatae centum septuaginta numerum expleverunt.*

<sup>3</sup> *At vero parvo exin tempore interiecto, horresco referre quod gestum estnam Claudio Marcello et Valerio Flacco consulibus, incredibili rabie et amore scelerum Romanae matronae exarserunt.*

Invitate a inghiottire gli intrugli, esse, dopo una breve consultazione, bevvero, la qual cosa causò la loro morte. In seguito a ciò, molte altre matrone furono arrestate e queste, a loro volta, ne accusarono numerose altre, per un totale di circa centocinquanta.

Tale avvenimento, prosegue Livio, fu considerato un prodigio, e le donne coinvolte furono ritenute dall'opinione pubblica dementi, folli, più che criminali (“*captisque magis mentibus quam consceleratis*”). Si pensò, inoltre, che fosse necessario, proprio in virtù della straordinarietà dell'accaduto, nominare un dittatore affinché, così com'era accaduto in passato per placare i disordini popolari, si procedesse all'affissione del chiodo come mezzo d'espiazione per ridurre alla ragione le menti degli uomini. Per tale carica fu eletto Cneo Quintilio, che nominò maestro della cavalleria Lucio Valerio: essi, conficcato il chiodo, rinunciarono alla carica<sup>4</sup>.

In primo luogo, limitatamente al testo, suscita attenzione la storicità del racconto di Livio, il cui tono tetro, oscuro<sup>5</sup>, quasi di vergogna nel menzionare tali paurosi misfatti (che tuttavia lo storico si sente tenuto a narrare in ossequio al proprio ruolo<sup>6</sup>), sembrerebbe rimandare ad un episodio realmente accaduto, i cui particolari si perdono nel torbido dell'“incomprensibile”.

Le ombre intorno al racconto riguardano soprattutto lo svolgimento dei fatti: ci si chiederebbe, innanzitutto, perché mai le donne, colte nell'atto della preparazione delle droghe mortifere, avrebbero agito tanto coraggiosamente o tanto imprudentemente (a seconda dell'interpretazione che a tale gesto si preferisca dare) da procedere all'ingestione dei veleni da esse stesse preparati.

Sul punto non vi è concordia di opinioni.

Una tesi interessante resta quella dello Scolari, secondo il quale dietro gli avvelenamenti potrebbe esserci stato un complotto ordito da un'unica mente criminale, la quale avrebbe fatto leva sull'ingenuità delle donne per avvalersi di esse al fine di eliminare alcuni importanti uomini politici, personaggi noti della città ed indurre così un rivolgimento della classe dirigente<sup>7</sup>. Quale altra ragione avrebbe potuto esservi, si chiede l'autore, se non l'inconsapevolezza e l'inganno, alla base di un crimine per il quale già le dodici Tavole avevano previsto la morte?<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Il passo sembrerebbe delineare una sorta di iter processuale. Si sono verificate numerose morti di cittadini di primaria importanza nella città, tutti muoiono con gli stessi sintomi, potrebbe sembrare un'epidemia, ma non pare un morbo in quanto non colpisce tutta la popolazione (non le donne, non i cittadini di scarso rilievo); si sospetta che si tratti di un crimine, è probabile che le autorità stiano all'erta; si presenta una schiava all'edile curule e, a prezzo della propria impunità, si dice disposta a svelare la causa di queste strane morti; l'edile riferisce ai consoli, e questi riferiscono al Senato. Viene concessa l'impunità all'ancella, se ne ascolta la testimonianza, si verifica quanto asserito, si trovano e si acquisiscono le prove (i filtri nascosti nelle case delle matrone e gli arnesi per la loro preparazione), si convocano davanti al popolo le matrone responsabili, si provoca un contraddittorio con le accusate; queste si sottraggono alla condanna bevendo il veleno; ma intanto l'inchiesta continua ed altre matrone vengono arrestate e condannate.

<sup>5</sup> Il brano inizia con il termine *foedus*, ossia, infausto, turpe, vergognoso (cfr. E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, s. v. *Foedus*, 510): tale sarebbe l'anno in cui avvengono i fatti narrati, e questo a causa delle avverse condizioni climatiche e dell'umana malizia (*seu intemperie caeli seu humana fraude*). Come si vede, già l'incipit del brano crea un'atmosfera particolarmente tetra; il tempo atmosferico e la cattiveria degli uomini sembra abbiano insieme cospirato per dare vita a tali nefandezze.

<sup>6</sup> Tale impressione è rilevata dal Reinach, *Une ordalie par le poison à Rome et l'affaire des Bacchanales*, in *Revue Archéologique*, Paris 1908, 2: “Tite Live semble presque s'excuser de lui donner une place dans son ouvrage. Il le fait pour ne point omettre de témoignage, pour ne point refuser créance à quelqu'un de ses auteurs”.

In effetti, come si vedrà, i toni del racconto di Livio contrastano con la tranquilla serenità che contraddistingue, di solito, il suo narrare. Sembrerebbe che lo storico avrebbe volentieri preferito evitare di dover fare riferimento a tali spiacevoli eventi.

<sup>7</sup> F. Scolari, *Le matrone romane imputate di veneficio e difese con illustrazioni al racconto che ne fa Tito Livio: lettera critica nel rappresentarsi in Venezia il dramma Le Danaidi romane dell'avv. A.S. Sografi*, Venezia 1816, 10 ss.

<sup>8</sup> Scolari, *Le matrone* cit., 19 ss. Se si accreditasse quest'ultima ipotesi, l'espressione “*captis mentibus*” potrebbe essere intesa come plagio, un influsso malefico esercitato da chi aveva interesse ad eliminare i *primores urbis* facendo credere

Vi è poi chi ha ipotizzato che le matrone furono certamente costrette a bere il veleno contro la propria volontà: una sorta di ordalia, finalizzata ad appurare la colpevolezza o l'innocenza<sup>9</sup>. Secondo questa teoria, le donne accusate sarebbero state colpevoli soltanto di aver preparato le droghe, senza avere consapevolezza del reale potere letale di queste ultime; avrebbero, dunque, bevuto i veleni a dimostrazione della propria innocenza, sicure di non trovare in essi la morte<sup>10</sup>.

Diversa l'ipotesi del Donaldson<sup>11</sup>, secondo il quale i Romani, pur avendo mostrato meraviglia e sconcerto per i fatti accaduti (ed avendo avuto buon gioco nel definire le matrone *mentibus captae*, ossia dalle menti "prese", "catturate") ben avrebbero conosciuto le motivazioni di tale gesto e di tanto astio da parte delle donne: esse sarebbero da ricondurre alla "tirannia" maschile di cui erano fatte oggetto e dalla necessità di liberarsene, anche con misure estreme e violente<sup>12</sup>.

Una tesi molto simile è sostenuta anche dalla Hermann, la quale avrebbe colto nell'accaduto una forma di "sfida", di "rivalsa" profemminista, quasi una guerra delle donne contro un sistema politico-sociale certamente di tipo patriarcale e maschilista, che le estrometteva dalla possibilità di amministrare se stesse e le escludeva dalla vita pubblica<sup>13</sup>.

Tale ipotesi lascia perplessa la Monaco, che sembrerebbe invece propendere per la tesi dell'errore, che assolverebbe, in un certo senso, le donne, coinvolte nella preparazione delle pozioni, dall'accusa di omicidio<sup>14</sup>. Gli intrugli sarebbero stati piuttosto preparati come filtri d'amore non nocivi, oppure medicinali, farmaci<sup>15</sup> destinati al consumo umano con uno scopo benefico (forse addirittura quello di curare i malati di un'epidemia già in corso), non certamente 'malefico'<sup>16</sup>.

alle matrone che le pozioni fossero realmente benefiche e dovessero eliminare la pestilenza; ciò spiegherebbe la naturalezza con cui Cornelia e Sergia bevvero le pozioni. Ma tale naturalezza nell'affrontare, invece, consapevolmente la morte col veleno può anche facilmente inquadrarsi nella retorica romana del coraggio di fronte alla morte, tanto più in questo caso comprensibile se le matrone fossero state realmente 'furiose' e/o convinte di compiere una missione importante per la salvezza dello Stato.

<sup>9</sup> È noto il meccanismo dei riti ordalici: il malcapitato è in genere costretto a compiere atti che comportino una sofferenza fisica, una forma di violenza nei confronti del proprio corpo (come, ad esempio, passare attraverso il fuoco, bere acque mortifere, essere gettato legato nelle acque di un fiume, ecc.), al seguito dei quali, se risulterà illeso, verrà assolto da qualunque accusa, ma, se perirà, la sua morte costituirà la dimostrazione della di lui colpevolezza, e, al contempo, la meritata punizione. Ancora importante, sul punto, lo studio di F. Patetta, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890.

<sup>10</sup> Secondo il Reinach, una diversa interpretazione dell'atto delle matrone sarebbe inaccettabile: esse dovevano aver bevuto i veleni nell'assoluta inconsapevolezza della loro essenza mortale (avendoli preparati per fini molto lontani dall'omicidio, ad esempio per produrre dei prodotti cosmetici, o per eliminare dei parassiti; cfr. *Une ordalie* cit., 6). L'ordalia, la prova forzata è, in quest'ottica, l'unica spiegazione possibile.

<sup>11</sup> J. Donaldson, *Woman, her position and influence in ancient Greece and Rome*, London 1907, 90-91.

<sup>12</sup> Donaldson, *Woman* cit., 90-91: "The men explained the occurrence by asserting that the women were infatuated; but probably they knew well why recourse was had to such violent measures, and that Roman matrons were not likely to be subjected to tyranny without making an effort in one way or another to put an end to it".

<sup>13</sup> C. Hermann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles 1964, 47 ss: "Une tentative de l'aristocratie féminine pour obtenir, fût-ce par le crime, l'égalité des droits civils et politiques". Si veda anche E. Cantarella, *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1998.

<sup>14</sup> L. Monaco, "Veneficia Matronarum". *Magia, medicina e repressione*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli 1984, 2013 ss.

<sup>15</sup> L'autrice indugia in un'interessante analisi dei termini *venenum* e *medicamentum*. Essi sarebbero intercambiabili e diversificabili solo attraverso l'uso di un aggettivo: entrambi presenterebbero un'accezione neutra, col significato generico di pozione, ma l'aggiunta dell'aggettivo *saluber* darebbe invece una valenza totalmente positiva. Anche il termine *venenum*, traducibile con il generico medicamento, acquista un'accezione positiva o negativa a seconda che si utilizzino gli aggettivi *bonum* o *malum*. Ciò accadrebbe anche per il termine greco φάρμακον, generalmente utilizzato per far riferimento tanto ai rimedi forniti dalle piante medicinali quanto ai filtri d'amore, ai veleni e alle pozioni in genere. Così Monaco, *op. cit.*, 2016. Si veda anche R. Schilling, *La religion romaine de Venus depuis les origines*

Nulla impedisce, tuttavia, di immaginare che le donne potessero essere state prese da una forma di delirio o follia collettiva, che le avrebbe spinte senza alcuna ragione apparente a causare la morte di numerosi *primores urbis*.

Quest'ultima ipotesi sembra essere – timidamente – preferita dallo storico (*captis magis mentibus quam consceleratis similis visa*), forse perché in tal modo si escluderebbe un reale intento criminale delle matrone, e si propenderebbe per una loro non imputabilità *ab origine* in quanto folli<sup>17</sup> (*captis mentibus*).

Il racconto si sostanzierebbe, in questo modo, nella narrazione di un prodigio inspiegabile<sup>18</sup>, mai accaduto prima e nei confronti del quale la giustizia romana si dovette trovare alquanto impreparata. Altra incertezza riguarda la “sorte” che dovette spettare alle matrone giudicate colpevoli.

Dal passo di Livio s'intende che esse furono sottoposte a giudizio e condannate (*ex quibus ad centum septuaginta damnatae*), presumibilmente a morte, e la pena sarebbe stata eseguita per ciascuna di esse, forse, da tribunali domestici<sup>19</sup>.

Valerio Massimo, il cui scritto è estremamente succinto, dice chiaramente che le donne furono condannate a morte: “*capitali iudicio damnatae*”, ma la sua testimonianza, posteriore a quella di Livio, è molto meno accurata e quindi, probabilmente, meno credibile, giacché *damnare* significa tanto ‘condannare’ quanto ‘accusare’ o ‘giudicare’<sup>20</sup>.

Ancora meno rilevante la testimonianza di Orosio, che, in brevissime battute, scrive di avere terrore a riferire l'orrido gesto di quelle matrone spinte da orribile passione (*incredibili rabie et amore scelerum Romanae matronae exarserunt*), senza fare accenno alla loro sorte.

In ogni caso, l'indagine e l'eventuale sanzione non furono ritenute sufficienti a scacciare il *prodigium*: a tal fine fu necessario nominare *ad hoc* un dittatore al quale furono demandati *pro tempore* tutti i poteri, affinché conficcasse il chiodo nella parte destra del tempio di Giove, a testimonianza di aver scacciato definitivamente dalla città la peste (intesa come morbo, follia, male contagioso e perverso) ivi introdotta<sup>21</sup>.

*jusqu'au temps d'Auguste*, Paris 1954, 43. Cfr., inoltre, i contributi di C. Pennacchio in diverse sedi, *Della medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicinali e architetti nelle fonti e nella letteratura non medica*, I, Napoli 2012; “*Medicus amicus*”. *Etica professionale nel mondo antico*, in G. Limone (cur.), *Persona. Periodico internazionale di studi e dibattito, nuova serie*, Capua 2016, 29 ss; *Farmaco, veleni e medicinali. Breve storia di un ossimoro*, in *SDHI* 80 (2014) 117 ss.

<sup>16</sup> Il termine sta ad indicare ciò che è nocivo alla comunità. Sul punto, si veda Monaco, *op. cit.*, 2024 e D. Sabbatucci, *Magia ingiusta e nefasta*, in *Magia, Studi di storia delle religioni in memoria di Raffaella Garosi*, Roma 1976, 233 ss.

L'idea della Monaco richiama quella già espressa dal Reinach: la “fiducia” delle donne nella beneficenza delle loro pozioni sarebbe data dall'aver bevuto senza alcun sospetto. In questo senso anche J. Gagè, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles 1963, 262.

<sup>17</sup> Sul punto, cfr. M. Foucault, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, 1961; M. Bertolino *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano 1990; J. Derrida, *Cogito et histoire de la folie*, in *L'écriture et la différence*, Paris 1967; T. Ribot, *Les maladies de la volonté*, Paris 1899.

<sup>18</sup> Si veda ampiamente R. Bloch, *Les prodiges dans l'antiquité classique*, Paris 1963, 15 ss.

<sup>19</sup> Così Monaco, *op. cit.*, 2014, secondo la quale le donne giudicate colpevoli furono consegnate ai parenti per essere giustiziate in privato, ma, nel caso in cui non si trovasse chi fosse disposto ad applicare la sentenza, esse sarebbero state giustiziate in pubblico. Per uno studio del ruolo e della condizione della donna all'interno della *familia* romana e della vita pubblica, si vedano, per tutti, i due lavori di L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana*, Napoli 1984 e *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

<sup>20</sup> È l'opinione dello Scolari, *Le matrone* cit., 21, 26. Tuttavia, a noi sembra che il passo di Valerio Massimo non lasci spazio ad interpretazioni: secondo la sua testimonianza, le donne furono certamente condannate a morte.

<sup>21</sup> Si veda anche Liv. 7.3.3: *Itaque Cn. Genucio L. Aemilium Mamercum iterum consulibus, cum piaculorum magis conquisitio animos quam corpora morbi adficeret, repetitum ex seniorum memoria dicitur pestilentiam quondam clavo*

Ciò mostrerebbe che l'accaduto fu percepito non come un crimine individuale contro una o più persone, ma come una situazione di pericolo per tutta la comunità, e dunque, per la stessa integrità dello Stato; una situazione quindi eccezionale che richiedeva una soluzione eccezionale, la riunione di tutto il potere in un'unica persona, il dittatore *clavi figendi causa*, una figura che per i Romani aveva in sé un'autorità di tipo sacro, tale da poter affrontare e contrastare anche le forze oscure ed incomprensibili, che sembravano essere responsabili degli avvenimenti in corso<sup>22</sup>.

## 2. – Senato, crimine e follia.

Da un punto di vista giuridico, l'episodio si colloca, com'è noto, agli albori della repressione criminale, quando, valutata l'inadeguatezza e l'insufficienza dei *iudicia populi*, il Senato iniziò ad affidare ai consoli o ai pretori, assistiti da un *consilium* di senatori, la *cognitio* e la repressione di crimini particolarmente gravi, per lo più reati di massa, di vasta risonanza sociale, delitti commessi da bande<sup>23</sup>. Il passo in esame rappresenta, in questo senso, la più antica testimonianza del ruolo propulsivo svolto dal Senato in tema di repressione criminale (fatta risalire proprio al 331 a.C., quando i consoli condussero una *quaestio de veneficiis*, per identificare i responsabili della dolosa propagazione di una grave epidemia, ottenendo dal Senato l'autorizzazione a concedere l'impunità a una delatrice, che permise di individuare la "*causa publicae pestis*"<sup>24</sup>).

In tal modo, la comunità proteggeva se stessa<sup>25</sup>, tentando di mantenere il rispetto delle istituzioni e delle leggi attraverso le decisioni del Senato, condannando come criminali - ma anche folli - coloro che con le loro azioni si ponevano al di fuori dell'ordine costituito; la posizione di questi ultimi risulta incomprensibile, tanto da potere essere equiparata alla follia.

L'episodio costituisce, inoltre, un eloquente esempio di un legame, in un certo senso, genetico tra repressione del crimine e della follia<sup>26</sup>.

*ab dictatore fixo sedatam. Ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici iussit; dictus L. Manlius Imperiosus L. Pinarium magistrum equitum dixit.* Cfr. Monaco, *op. cit.*, 2013.

<sup>22</sup> Sul punto, per tutti, si veda A. Momigliano, *Il Dictator clavi figendi causa*, in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, 273 ss.

<sup>23</sup> Fase primaria di tale passaggio furono alcune importanti indagini senatorie, con le quali si valutavano *extra ordinem* taluni fatti giudicati particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico, come accadde, ad esempio nel noto episodio dei Bacchanali, cronologicamente successivo ma tuttavia simile per il considerevole numero di partecipanti ai riti dionisiaci (che coinvolgevano indistintamente, com'è noto, tutte le classi sociali) e per il timore diffuso di una dilagante corruzione dei costumi, al limite della pazzia collettiva. Sul punto, cfr. J. M. Pailler, *Bachanalia. La répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie*, École française de Rome 1988; C. Rascòn, *A propósito de la represión de las Bacanales en Roma*, in *Est. Alvarez-Suarez*, Madrid, 1978, C. Venturini, *Quaestio extra ordinem*, in *SDHI* 53 (1987), 74-109; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «Quaestio» unilaterale alla «Quaestio» bilaterale*, Padova 1989; E. Volterra, *Senatus consulta*, in *NNDI* 16 (1969), 1057 ss., F. De Marini-Avonzo., *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977; G. Pugliese., *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli 1985; C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1991; W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, trad. it. Napoli 1973.

<sup>24</sup> Sul punto, cfr. F. D'Ippolito-F. Lucrezi, *Profilo Storico-Istituzionale di diritto romano*, III ed. Napoli 2012, 296 ss.

<sup>25</sup> Com'è noto, la comunità aveva individuato alla propria base, come proprio fondamento e garanzia, il favore degli dèi; pertanto, chi si metteva al di fuori delle leggi si metteva anche contro gli dèi: da qui la necessità di condannare il criminale per rendere giustizia agli dèi. Il folle è, indefinitivo, uno che ha perso, per qualche motivo, la capacità di ragionare in modo corretto (forse anche perché ha perso il favore degli dèi). Sul punto, cfr., per tutti, A. Guarino, *Storia del diritto romano*, X ed. Napoli 1994, 141 ss.

<sup>26</sup> La follia, ovvero, il *furor*, inteso come malattia mentale vera e propria, conobbe, nella lingua dei Romani, svariate accezioni, dovute ai diversi stadi di conoscenza e percezione della patologia. Esso sarebbe costituito dal binomio di radice greca *μανία-μελαγχολία*, laddove la prima, più ampia e grave, contiene, a sua volta, inevitabilmente la seconda. La *μελαγχολία* dei Greci tradurrebbe, secondo Cicerone, *Tusc.* 3.11., il generico *furor* latino, inteso come pazzia

L'ambiguo e sfuggente rapporto tra crimine (inteso come offesa voluta e deliberata di un interesse divino o collettivo) e follia (quale turbamento della *pax deorum* o dell'ordine costituito dovuto a un'alterazione psichica del soggetto, da lui quindi non governabile) segna, com'è noto, la storia della società umana fin dai primordi<sup>27</sup>.

Una differenza netta tra i due concetti (il colpevole crimine e l'incolpevole follia), non si è andata demarcando praticamente mai, neanche ai giorni nostri, essendo identico l'effetto perturbante delle due forme di *vulnus*, e oscillante, relativa e controversa la considerazione della libera volontà del soggetto come elemento di attribuzione o di esenzione dalla responsabilità<sup>28</sup>.

L'intrinseca ambiguità e poliedricità della funzione del contrasto della follia (in bilico tra "pena" e "cura", diritto e medicina, ragione e paura), si presenta in perenne oscillazione tra scopi disparati, quando non antitetici (retribuzione del male arrecato, pacificazione degli dèi<sup>29</sup>, eliminazione dal corpo sociale di un elemento nocivo, deterrenza, 'rieducazione' di un soggetto ritenuto 'deviato' – finalità, quest'ultima, considerata, almeno in teoria, primaria da molti ordinamenti moderni, ma praticamente sconosciuta nel mondo antico), tra gli opposti poli della natura terapeutica e curativa

furiosa, anche se pare che il significato del termine greco fosse più complesso. In effetti, quello dell'Arpinate, fu un primo tentativo di traduzione in latino del termine: *Graeci autem μανίαν unde appellant non facile dixerim: eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi; hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius, a furore disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem μελαγχολίαν illi vocant quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur; quo genere Athamantem Alcmaeonem Aiacem Orestem furere dicimus.*

Dunque Cicerone, interrogandosi sull'origine oscura del termine *μανία*, afferma che esso corrisponderebbe al concetto latino di *insania*, ossia, un tipo di pazzia che comprende anche la generica "stoltezza", che è invece ben diversa dalla pazzia furiosa, espressa con il termine *furor*. Per i Greci, quest'ultima sarebbe la *μελαγχολία*, ossia uno sconvolgimento della mente dovuto all'atrabile, e non, invece, a un accesso di collera, di dolore, come spesso accade, e come sarebbe avvenuto in alcuni celebri episodi richiamati dal retore.

Si veda I. Mazzini, *Atteggiamento della società antica nei confronti del folle e della follia*, Atti del Seminario 'Salute mentale e stigma. Percorsi interdisciplinari per il superamento del pregiudizio', Roma 2004, 95 ss.; M. Boari, *Qui venit contra iura: il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano 1983; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari 1986; E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989; Th. S. Szasz, *The Myth of Mental Illness. Foundation of a Theory of Personal Conduct*, New York 1961, D. Puliga, *La depressione è una dea. I Romani e il male oscuro*, Bologna 2017, 38-39, E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, 599-602, J. Starobinski, *Histoire du traitement de la mélancholie des origines à 1900*, Genève 1960.

<sup>27</sup> Ossia, quella che Francesco Paolo Casavola chiama "l'antichità senza data", in *Fondamenti del diritto antico*, ora in *Hominum Causa. Scritti antichistici 2000-2016*, a cura di F. Lucrezi e L. Minieri, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo 2016.

<sup>28</sup> Cfr., per tutti, F. Stok, 1980, *Concetto e trattamento dell'insania in A. Cornelio Celso*, in *Studi di Filologia e Letteratura* 4 (1980) 9-42, Id., *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, in *ANRW II*, 37/3 (1996) 2282-2410, Id., *Il pazzo e il suo medico*, in *Medicina nei secoli* 92 (1997) 261-276; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica: la mania ed i suoi rimedi*, ed. it. Venezia 1995; Ead., *La maladie de l'âme. Étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*, Paris 1981, Ead., *La psychopathologie de Galien*, in P. Manuli e M. Vegetti (curr.), *Le opere psicologiche di Galeno*, Napoli 1988, 3-182, D. Gourevitch, *Les mot pour dire la folie en latin. A propos de passages de Celse et Célius Aurélien*, in *L'évolution Psychiatrique* 56 (1996) 561-568; Y. Felicier, 1989, *Les sources classiques du vocabulaire de la folie*, in *Mélanges offerts à L. Jerphagnon. Les Cahiers de Fontenay* 55-57 (1989) 253-73., E. Moss Gordon, *Mental Disorder in Antiquity*, in D. R. Brothwell, A. T. Sandison (curr.), *Diseases in Antiquity*, London 1967, 709-22.

<sup>29</sup> In questo senso, è interessante l'ambiguità della condizione del folle in relazione alla cd. *sacertas*, ossia, com'è noto, la condizione del soggetto privato della protezione degli dèi e a loro 'consacrato', cosicché la sua esistenza era posta alla mercé di un qualsiasi 'vendicatore'. Tale fattispecie evocata, com'è noto, già nel libro della Genesi, con l'episodio dell'uccisione di Abele, ("tu mi scacci oggi sulla terra; sfuggirò il tuo volto, e sarò ramingo e fuggiasco per il mondo" [4.14]), "chiunque mi troverà, mi ucciderà"), ma come qualcosa di negato e rimosso, relegato nella tenebre di una preistoria - remota e da dimenticare - dell'umanità ("chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte di più": 4.15). Sul punto, cfr., per tutti, G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 2005; L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, Padova 2005.

nei confronti del colpevole e del kantiano “imperativo categorico” della restituzione, spesso amplificata, del male arrecato; tra il passato (pena retributiva e punitiva, irrogata “*quia peccatum est*”, perché si è fatto del male) e il futuro (pena pedagogica, rieducativa o monitoria, applicata “*ne peccetur*”, affinché non si faccia più del male, Sen., *De ira* 1. 19. 7), tra *fas* e *ius*<sup>30</sup>.

Alle origini della repressione criminale vi sarebbe, dunque, un collegamento tra crimine e pazzia che resterà sempre, in forme più o meno esplicite o occulte.

Nel caso specifico, il rapporto tra crimine e follia sarebbe accomunato da una forma di duplice e convergente minaccia all'ordine costituito e alla società patriarcale; non a caso, infatti, le colpevoli sarebbero state tutte donne, “*captae mentibus*”, probabilmente, anche, o soprattutto, per il loro genere.

Da ciò emergerebbe una presunta intrinseca fragilità psichica della figura femminile, storicamente destinataria di molteplici pregiudizi, tutti riconducibili ad una generica “*levitas animi*”, un’ “*imbecillitas*” o “*infirmitas*” che l’avrebbe resa facilmente preda e oggetto di invincibili passioni (*incredibili rabie et amore scelerum Romanae matronae exarserunt* [Oros. 3.10]) sempre foriere di disastri<sup>31</sup>; non a caso una comune convinzione tanto radicata nella Roma arcaica da essere attribuita a Catone, riteneva che non esisterebbe un’adultera che non sia anche avvelenatrice<sup>32</sup>.

Tali teorie, già presenti nel mondo pagano (la misoginia, com’è noto, attraversa per intero la storia romana), subirono in età cristiana l’influenza moralizzatrice e integralista del cristianesimo, che, ampliando gli antichi pregiudizi di ovidiana memoria<sup>33</sup>, diede vita ad un’intensa opera di demonizzazione delle donne e del corpo femminile<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> Talvolta il crimine è talmente efferato da risultare del tutto irragionevole e al di fuori di ogni logica umana, e colui che lo commette può sembrare al di fuori e al di sopra di ogni possibilità di giudizio. L’intervento di pacificazione, di ripristino di un equilibrio sociale necessita un intervento eccezionale, nel caso in esame, la fissione del chiodo (*clavi fixio*), un rito che ha in sé del religioso e del magico, oltre a essere espressione di una volontà popolare compatta nel difendere l’esistenza e integrità della comunità e delle istituzioni; ciò si rende necessario per riportare la calma, per ristabilire la concordia, per ridurre alla ragione le menti degli uomini accecate dalla discordia (*alienatas discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse* [Liv. 8.18.12]).

<sup>31</sup> La causa primigenia dei delitti femminili sarebbe sempre riconducibile, secondo l’autore della *Rhetorica ad Herennium*, alla cupiditas, la lascivia: *Viros ad unum quodque maleficium singulae cupiditates inpellunt, mulieris ad omnia maleficia cupiditas una ducit* (*Rhet. Ad Her.* 4.23). Un discorso a parte meritano le pratiche stregonesche, strettamente legate al veneficio e da sempre ritenute particolarmente conformi alla natura femminile. Un primo esempio si ricava dal diritto mosaico, Es. 22.17, dove è ordinata la soppressione della strega, la cd. “*mechashfehah*”, considerata non proprio una donna, ma una figura oggettivamente perversa e anti-umana; così F. Lucrezi, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla collatio*, IV, Torino 2007, 16. Un corrispettivo maschile della strega, ha invece, nelle Antiche Scritture, contorni molto incerti, ma un’attività stregonesca da parte maschile è comunque proibita in Deut. 18-10. Il Talmud Babilonese, in *Sanhedrin* 67a, chiarisce, tuttavia, che sono soprattutto le donne ad essere coinvolte nella stregoneria. Sul punto cfr. Lucrezi, *op. cit.*, 20.21.

In effetti che proprio alla donna siano state storicamente attribuite tendenze all’occultismo è attestato non solo dallo stesso Talmud (*Kiddushin*, 49b; *Sanhedrin*, 7a, 67a; *Ketubòth*, 30a; *Jomà*, 83b), ma anche da tutta una vasta letteratura in materia di antropologia antica, che mostra come fosse comunemente attribuita alla figura femminile una particolare predisposizione, un’abilità nel maneggiare i veleni (il cui immenso potere doveva ben suscitare terrore) e nel praticare le arti magiche. Un esempio, per tutti, si ritrova nella grande opera di J. Frazer, *Il ramo d’oro. Studio sulla magia e sulla religione*, ed. it. Roma 1925 e in Id., *Matriarcato e dee madri*, ed. it. Milano 2016.

<sup>32</sup> “*Nullam adulteram non eandem...veneficam*”, Quintil. 5.2.39; Plut., *Cato maior* 9.2, su cui Monaco, *op. cit.*, 2015 e Lucrezi, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio*, II, Torino, 2004, 9.

<sup>33</sup> È il noto assunto sulla dubbia pudicizia delle donne: “*vis grata puellis*”, in Ov., *Ars. Am.* 1.666-679, su cui, per tutti, Lucrezi, *op. ult. cit.*, 10.

<sup>34</sup> La donna è per Tertulliano, *De cultu fem.* 1.1.2, *ianua diaboli*, porta del demonio, depositaria del peccato di Eva: *Tu es diaboli ianua, tu es arboris illius resignatrix, tu es divinae legis prima desertrix*. Sul punto, cfr. A. Rousselle, *La politica dei corpi: tra procreazione e continenza a Roma*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne, L’Antichità*, a cura di P. Schmitt Pantès, ed. it. Roma-Bari 1994, 317 ss; E. Cavallini, *Le sguadrine impenitenti. Femminilità ‘irregolare’*

La condizione di presunta debolezza psichica dell'universo femminile - idea che, com'è noto, rimarrà sempre - sembra essere dunque terreno propizio per l'attecchire di passioni malsane, ed anche, soprattutto, per la follia, segno inequivocabile di fragilità.

Le matrone di Livio sono, infatti, *captae mentibus*, ossia, non in possesso della propria ragione, non padrone di se stesse<sup>35</sup>. Tale idea sembrerebbe allontanarsi da quella di un vero e proprio *furor*, di una pazzia, quindi, furiosa e ingestibile dovuta ad una patologia mentale<sup>36</sup>.

Sul punto è opportuno fare alcune distinzioni.

Colui la cui *mens* è stata *capta* sarebbe qualcosa di diverso dal *demens* e anche dall'*amens*.

Mentre il primo, infatti, non è più padrone della sua ragione, il secondo l'avrebbe abbandonata, mentre il terzo si è allontanato dalla propria mente<sup>37</sup>. Numerose sono le fonti letterarie e giuridiche che attestano l'oscillazione del significato del termine, associato molto spesso al *demens* quanto al *furiosus*.

Ad esempio, in un passo di Varr., *De re rustica* 1.2.8<sup>38</sup> e uno di Columella, *De re rustica* 1.3.1, è considerato *mente captus* chi si ostini a coltivare un terreno che, per motivi vari, non darà mai raccolti:

Varr. *De re rustica* 1.2.8: *Quorum si alterutrum decolat et nihilo minus quis vult colere, mente est captus atque ad agnatos et gentiles deducendus.*

Col. *De re rustica* 1.3.1: *Porcius quidem Cato censebat inspiciendo agro praecipue duo esse consideranda, salubritatem caeli et ubertatem loci; quorum si alterum deesset ac nihilo minus quis vellet incolere mente esse captum atque eum ad agnatos et gentiles deducendum.*

In Festo si ritrova invece la già richiamata differenza tra il *mente captus*, il *demens* e l'*amens*:

Paul. Fest.. s.v. "*mente captus*", L 151.1: *mente captus dicitur cum mens ex hominis potestate abit et idem appellatur demens quod de sua mente decesserit, et amens quod a mente abierit.*

Cicerone, in *Pison*. 20.47 utilizza il termine *mente captus*:

*Ego te non vaecordem, non furiosum, non mente captum, non tragico illo Oreste aut Athamante dementiorem putem...?*

---

in *Grecia e a Roma*, Milano 1999, 99 ss., F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2002; N. Criniti, *'Imbecillitas sexus'*. *Le donne nell'Italia antica*, Brescia 1999.

<sup>35</sup> Così D. M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and Petronius in Supplement to Language. Journal of the Linguistic Society of America*, 15, 1, Baltimore 1939, 38. Cfr. anche C. Lanza, *Ricerche sul 'furiosus' in diritto romano*, Roma 1990, 82 ss.

<sup>36</sup> Non è chiaro, dall'analisi delle fonti in cui esso compare, se il termine *mentis captus* sia sinonimo di *demens* oppure di *furiosus*. Così S. Solazzi, *Furor vel dementia*, in *Μουσείο* 2 (1924), 632. Per una disamina dei numerosi lemmi utilizzati nelle fonti romane per far riferimento alla follia e alle sue diversificate esternazioni, nonché alle conseguenze sul piano giuridico, cfr., da ultima, S. Castaldo, *Aspetti giuridici della furia e dell'infermità mentale nel mondo romano. La compravendita del "servus furiosus"*, Tesi di dottorato in Diritto Romano e Diritto Pubblico Interno e Sovranazionale, Università di Palermo 2016, 75 ss.

<sup>37</sup> Così Castaldo, *op. cit.*, 77, che analizza tutte le fonti nelle quali il termine ricorre solo o affiancato ad altri di cui è sinonimo. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA* 4 (1950), 448.

<sup>38</sup> Su cui cfr. A. Cenderelli, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973, 141. Cfr. Anche F. M. d'Ippolito, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, 54 ss.; Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Bologna 1983, 67 ss. e O. Diliberto, *Studi sulle origini della "curia furiosi"*, Napoli 1984, 41.

Come si vede, *mente captus* è affiancato a *furiosus*, *vecors* e *demens*<sup>39</sup>.

Anche Lucrezio, *De rer. nat.* 4.1021-1023, utilizza il termine per descrivere l'orrore provato durante gli incubi:

*Multi, de montibus altis ut quasi praecipitent ad terram corpore toto, exterruntur et ex somno quasi mentibus capti uix ad se redeunt permoti corporis aestu.*

In Quintiliano, *Decl.* 9.7, il termine assume la connotazione di paralisi provocata dal panico<sup>40</sup>:

*Obstupui totumque corpus percurrit frigidus pavor, neque aliter, quam si vana obiceretur oculis imago, mente captus steti.*

Nei testi giuridici, il termine ricorre in numerose occasioni, in cui esso assume, di volta in volta la connotazione di "colpito nella mente"<sup>41</sup> o "mentecatto"<sup>42</sup>, di sinonimo di "*furiosus*<sup>43</sup>", o di genericamente "insano di mente"<sup>44</sup>.

Un discorso a parte meriterebbe l'accezione certamente peculiare in cui il termine viene utilizzato in Nov. Theod. 3, per descrivere la follia di coloro che rifiutavano di accogliere il credo cristiano e persistevano nell'errore e nella cecità delle proprie sordide convinzioni religiose, in particolare pagani, Ebrei e Samaritani:

*Quis enim tam mente captus, quis tam novae feritatis immanitate damnatus est, ut cum videat caelum divinae artis imperio incredibili celeritate intra sua spatia metas temporum terminare, cum siderum motum vitae commoda moderantem, dotatam messibus terram, mare liquidum et immensi operis vastitatem finibus naturae conclusam, tanti secreti, tantae fabricae non quaerat auctorem? Quod sensibus excaecatos Iudaeos Samaritas paganos et cetera haereticorum genera portentorum audere cognoscimus. Quos si ad sanitatem mentis egregiae lege medica revocare conemur, severitatis culpam ipsi praestabunt, qui durae frontis obstinato piaculo locum veniae non relinquunt.*

Come si vede, si tratta di un vero e proprio *furor haereticorum*: l'opposizione, la non adesione al cristianesimo veniva valutata non meno che una follia<sup>45</sup>.

<sup>39</sup> Anche Livio utilizza nuovamente il termine per fare riferimento all' "invasamento bacchico" (*Ab. Urb.* 39.13.12: *Viros, velut mente capta, cum iactatione fanatica corporis vaticinari... quae vos admoneret hos esse deos, quos colere, venerari precarique maiores vestri instituissent, non illos, qui pravis et externis religionibus captas mentes velut furialibus stimulis ad omne scelus et ad omnem libidinem agerent.* Sul punto, cfr. Castaldo, *op. cit.*, 77.

<sup>40</sup> Così Castaldo, *op. cit.*, 78. Cfr anche C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain*, Paris 1893, 136 e A. Audibert, *Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain (furor et dementia)*, in *NRH* 14 (1890), 850.

<sup>41</sup> Così D. 28.3.20

<sup>42</sup> D. 33.2.32.6.

<sup>43</sup> C.I. 5.4.25.3, su cui Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 643.

<sup>44</sup> In D. 27.1.45.2, D. 27.10.14, D. 28.1.17, D.28.3.20; D. 33.2.32.6, C.I. 5.4.25, su cui v. ampiamente Castaldo, *op. cit.*, 79 ss.

<sup>45</sup> Ciò a segno dell'intransigenza, dell'intolleranza della legislazione romana cristiana nei confronti di qualunque altro culto. Sarebbe, in effetti, che il *furor*, la follia integralista religiosa, manifestata in leggi come questa, faccia emergere, piuttosto, un *furor christianorum* di coloro che, certi di aver conquistato la "vera verità", rivolgevano a tutti gli altri i degradanti epiteti di *dementes*, *insani* e *mente capti*, (cfr. C.Th. 16.1.2, C.Th.16.7.3) dimostrando con ciò la propria reale "follia", il proprio intransigente furore religioso.

### 3. – “*Captis mentibus*”

A seguito dell’analisi del passo liviano che ha suscitato il nostro interesse, sembrerebbe, a nostro avviso, che l’utilizzo dell’espressione *captis mentibus* da parte dello storico abbia potuto indicare una precisa accezione: la *mens* delle avvelenatrici sarebbe stata *capta*, ossia plagiata, catturata, sospinta verso ignoti luoghi di follia, avvinta da irresistibili disegni, indotta con qualche inganno a compiere il gesto omicida.

Il *mente captus* sarebbe, dunque, non già un folle, un *furiosus*, e nemmeno un *amens* o un *demens*, ma piuttosto chi sia stato preso da un turbine passeggero di follia, le cui radici potrebbero dimorare in un marchio genetico, ad esempio, l’appartenenza al sesso femminile.

Il termine non sarebbe stato, quindi, utilizzato per fare riferimento ad un’unione di “pazze”, ma a una forma di impazzimento collettivo, temporaneo, atto a giustificare l’intervento del Senato come restauratore dell’ordine e della razionalità della *res publica* contro le forze oscure e irrazionali che lo minacciavano. Il suo necessario intervento rappresenta un allargamento delle sue competenze che resterà per secoli e che mostrerebbe la capacità del sistema repressivo romano di trovare il modo di contrastare in maniera pregnante crimini di notevole allarme sociale, in quell’età di mezzo in cui gli strumenti della giustizia non erano ancora in grado di assolvere da soli tale compito.

L’evento terribile, il *prodigium* narrato da Livio, sfocia nella torbida categoria dell’insania, ma tale *prodigium* va combattuto e debellato proprio con i nuovi strumenti della giustizia offerti dalle assise senatorie<sup>46</sup>.

L’episodio narrato da Tito Livio rappresenterebbe, in definitiva, un importante esempio dell’origine arcana della repressione criminale: quando l’entità dei fatti posti in essere era così sconvolgente da non poter essere fatta rientrare in nessuna categoria criminale elaborata in precedenza, quando la realtà dell’accaduto andava ben al di là del compimento di un singolo crimine, ecco che s’imbastiva un’indagine *ad hoc*, venivano creati nuovi strumenti adeguati e talvolta, presumibilmente, si ricorreva all’obliqua e umbratile categoria della follia e/o della demenza, per comprendere, disciplinare e in definitiva contenere e assoggettare l’abnorme, l’ingovernabile, l’inguaribile<sup>47</sup>.

---

La novella teodosiana s’inserisce, com’è noto, nella vasta legislazione *de Iudaeis* del Tardo Antico. La legge, nell’occuparsi di vari aspetti, tra cui l’obbligo per gli Ebrei di adempiere gli oneri curiali, non manca, come si vede, di formulare un giudizio quantomeno duro dei non aderenti al cristianesimo: il rigetto del cristianesimo renderebbe Ebrei, Samaritani, pagani e altri eretici null’altro che *mente capti*. Sul vasto tema si veda la fondamentale opera di F. Zuccotti, “*Furor Haereticorum*”. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992, 274 ss. Sulla Nov. Theod. 3 e, più in generale, sulla legislazione *de Hebraeis* nel Tardo Antico, s. v., da ultima, M. Amabile, *Nefaria secta. Sulla normativa imperiale de Iudaeis (IV-VI sec.)*, I, Napoli 2018.

<sup>46</sup> La nomina del *dictator*, investito di pieni poteri di vita e di morte sull’intera popolazione, in considerazione degli eventi straordinari che si erano verificati (quasi un odierno commissario *ad acta*), mostra, comunque, l’assoluto sconcerto delle autorità romane nei confronti dell’accaduto. Il rito del “*clavum pangere*”, che aveva lo scopo di “scacciare gli spiriti maligni dalle menti umane” (così Monaco, *op. cit.*, 2013), è richiamato anche nel già citato passo di Liv. 7.3.5, a riprova del fatto che ad esso si ricorresse in occasioni che avevano realisticamente costituito causa di grandissima preoccupazione per il mantenimento dell’ordine pubblico. Azzardando un’ipotesi, nel caso di specie, la nomina del dittatore e l’affissione del chiodo, avvenute verosimilmente in seguito allo svolgimento delle indagini sugli avvelenamenti, e probabilmente, anche all’applicazione delle sanzioni, avrebbero avuto la finalità di pacificare gli animi, porre ufficialmente fine al flagello (anche forse per evitare ulteriori rappresaglie, vendette private, nuove uccisioni e violenze).

<sup>47</sup> Com’è noto, la stessa idea di una possibile ‘cura’ o ‘correzione’ del pazzo criminale è negata per principio dalle ricorrenti concezioni secondo cui la tendenza a delinquere sarebbe il frutto di una sorta di tara genetica, determinata, per esempio, dal moto degli astri (secondo Firmico Materno, *Math.* 6.31.6, sarebbe votati al crimine tutti i nati sotto la congiunzione astrale di Luna e Marte). L’appellativo di ‘folle’, pertanto, appare come un’accusa particolarmente grave, in

**Abstract.** - Il saggio analizza il noto passo di Tito Livio, *Ab Urbe Condita* 8. 18, relativo alla grave epidemia causata nel 331 a.C. da alcune matrone romane attraverso la diffusione di veleni da esse stesse preparati. L'episodio si colloca agli albori della repressione criminale, quando, valutata l'inadeguatezza dei *iudicia populi*, il Senato iniziò ad affidare ai consoli o ai pretori, assistiti da un *consilium* di senatori, la *cognitio* e la punizione di crimini particolarmente gravi. Il brano costituisce, inoltre, un eloquente esempio di un rapporto genetico tra crimine e follia.

The paper deals with the famous passage by Tito Livio, *Ab Urbe Condita* 8. 18, concerning the terrible plague caused in 331 b.C. by some Roman matrons through the diffusion of poisons prepared by themselves. The episode testifies the role played by the Senate in the criminal repression, when it began to entrust to the consuls or the magistrates - assisted by a *consilium* of senators - the investigation and the punishment of particularly serious crimes. The passage also allows to identify a genetic link between crime and madness.

---

quanto riferita a qualcosa di irrimediabile (Matteo 5, 22: "Chi dice al fratello 'pazzo', sarà sottoposto al fuoco della Geenna"; Giovanni Crisostomo, *De Virginitate* 21: "Il vangelo ci assicura che colui il quale avrà chiamato il suo fratello con l'appellativo di pazzo non eviterà le pene dell'inferno" [cfr. anche in *Matth.* 15; 28.4]).